

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MONS. UMBERTO ALTOMARE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEGGIANO SA VIA IV NOVEMBRE

Numero REA: SA - 214345

Codice fiscale: 92001870655

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.2513 della raccolta

S T A T U T O

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

E' costituita, ai sensi della legge 8/11/1991 n. 381, la
Cooperativa Sociale denominata "COOPERATIVA SOCIALE MONS.
UMBERTO ALTOMARE".

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Teggiano (SA).
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con
la Società è quello risultante dal libro dei soci.
La Società Cooperativa potrà operare su tutto il territorio
nazionale.

ART. 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2096
e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei
soci.

ART. 4

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha
scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo
del codice civile, può svolgere la propria attività' anche con
terzi non soci.
Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la
società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che
determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento

dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

Scopo della Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge 8 novembre 1991 n° 381, è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di servizi, a favore di soci e a favore di terzi, anche finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa viene costituita per la costruzione, gestione e amministrazione di alberghi e centri residenziali destinati prevalentemente ad anziani e si propone anche - senza fini di lucro - la prestazione di servizi sociali e opere assistenziali e del tempo libero a favore prevalentemente dei soci anziani o anche di terzi anziani purché siano aderenti ai fini della Cooperativa stessa.

La Cooperativa pertanto ha come scopo sociale primario la costruzione, gestione e amministrazione di alberghi, comunità alloggio e centri residenziali destinati prevalentemente ad anziani, e come scopo sociale generale:

la costruzione e la gestione di locali ed attrezzature per le attività ricreative destinate prevalentemente agli anziani e per l'impiego del tempo libero degli stessi;

la costruzione e la gestione di centri sanitari;

la prestazione di assistenza e di servizi sociali;

lo studio di tutte le possibilità offerte dalla tecnica moderna per la loro applicazione all'edilizia abitativa con particolare riguardo alle fonti di energia integrativa (energia solare, energia passiva ecc.);

Fornire consulenze e servizi tecnici finanziari ed amministrativi ai soci utilizzando il lavoro dei medesimi per quanto riguarda le competenze tecniche e professionali di ognuno di essi;

promuovere ed attuare la mutualità dei soci e le loro famiglie.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in

particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

La Cooperativa potrà accedere a contributi locali, regionali, nazionali ed europei per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto sociale e promuovere e svolgere iniziative di carattere sociale, scientifico, culturale ricreativo e sportivo atte a sviluppare e potenziare la sua attività.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992

n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385

ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti

mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve

essere rispettato il principio di parità di trattamento nei

confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici

la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella

ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico

ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO II - I SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a nove.

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e

tutti coloro che non abbiano interessi contrastanti con quelli

della Cooperativa da valutarsi dal Consiglio di

Amministrazione ai sensi di legge, purché residenti in tutto

il territorio della Provincia di Salerno.

Qualora la Cooperativa dovesse usufruire delle agevolazioni

previste dalle disposizioni vigenti in tema di edilizia

popolare ed economica, i soci dovranno possedere i requisiti

richiesti da dette disposizioni per usufruire delle

agevolazioni in esso previste.

ART. 6

Chi aspira a diventare socio, deve presentare domanda controfirmata da un socio proponente al Consiglio di Amministrazione, specificando: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, professione, composizione della famiglia, tipologia di associazione.

ART. 7

I soci si distinguono in:

- a) soci cooperatori - che prestano la loro attività, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) soci finanziatori - che investono un capitale nell'impresa con lo scopo di ottenere una remunerazione di natura capitalistica;
- d) soci fruitori - che usufruiscono dei servizi organizzati dalla società;

ART. 8

L'accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Il fatto stesso di aver chiesto ed ottenuto la qualifica di socio implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, all'inizio di ogni anno sociale, il sovrapprezzo di ogni azione.

ART. 9

Il socio deve:

pagare la tassa di ammissione decisa annualmente dal Consiglio
di Amministrazione;
sottoscrivere almeno una quota di Euro 500,00 (cinquecento
virgola zerozero) e versare l'importo delle quote sottoscritte
nei termini di cui al successivo art. 17.

Il socio è obbligato:

all'osservanza dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni
e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali.

ART. 10

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo
socio può verificarsi per recesso, decadenza, esclusione o per
causa di morte.

ART. 11

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve farne domanda
motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del
Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se
essa sia fondata su motivi di cui ai commi precedenti, e
diventa operativa con la chiusura dell'esercizio in corso, se
comunicata tre mesi prima di esso o, se comunicata
successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o conflitto con i fini previsti dall'art. 4 del presente Statuto e nei confronti dei soci volontari, laddove, per almeno un anno, non prestino più la loro attività e dei soci fruitori, laddove, per almeno un anno, non usufruiscano più dei servizi organizzati dalla società. Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 14 lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa o, se deliberata successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

che pur dopo formale sollecitazione e diffida si renda moroso nel versamento delle rate della quota sottoscritta, o nel pagamento di debiti contratti verso la Società in ragione della fruizione di servizi o per qualsiasi altro titolo;

che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale alla Società o fomenti in seno ad essa dissidi e disordine.

Agli effetti di cui al successivo art. 14 la esclusione

diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che intendano reclamare i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno proporre istanza scritta rimettendola al suo Presidente a mezzo raccomandata e, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno diritto, avanzandone formale richiesta, al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Entro lo stesso termine e salvo lo stesso diritto di ritenzione, matura il diritto al rimborso delle somme versate

alla Società ad altro titolo.

ART. 16

I soci receduti ed esclusi, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 dovranno richiedere il rimborso mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (pec) e, a pena di decadenza del diritto, entro un anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati nel precedente art. 15.

Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine saranno devolute al fondo di riserva.

TITOLO III - QUOTE - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

Il numero delle quote sociali è illimitato. Ogni socio dovrà versare una quota pari a Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero), salvo il sovrapprezzo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

L'importo della quota inizialmente sottoscritta o quello delle successive sottoscrizioni dovranno di norma essere versate all'atto della sottoscrizione.

Le quote sono nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la Società.

Spetta ai soci il diritto di recesso da esercitarsi con preavviso di novanta giorni e, comunque, non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso in società.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono
rimborsabili in nessun caso.

ART. 19

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno; esso deve essere
presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nei
limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.
2364 del codice civile.

ART. 20

Gli utili netti devono essere destinati:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo o riserva;

g) a fini mutualistici.

Tuttavia può sempre essere deliberata la devoluzione di tutto
il residuo attivo alla riserva legale.

TITOLO IV - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 21

In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori
in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la
devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto
il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della
cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO V - ASSEMBLEE

ART. 22

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione

dell'avviso di convocazione nella bacheca posta all'ingresso della casa di riposo in attività e mediante comunicazione scritta notificata a mezzo posta prioritaria, fax, posta elettronica certificata o a mezzo di socio a ciò abilitato dal Consiglio di Amministrazione, al domicilio dei soci contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione dell'assemblea, che dovrà essere fissata in ogni caso almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità previste al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 2366 C.C. l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 23

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante

conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di
emissione;

3. nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e
provvede alla loro revoca;

4. conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al
soggetto al quale è demandato il controllo contabile e
provvede alla sua revoca;

5. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci,
nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è
demandato il controllo contabile;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;

7. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste
per le assemblee straordinarie;

8. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza
dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame
dagli amministratori;

10. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con
le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei
soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché,
in presenza delle condizioni previste dalla legge, il
programma di mobilità.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni

successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione di strumenti finanziari.

ART. 24

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento o la liquidazione per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

ART. 25

Per le votazioni si procede normalmente con sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà, normalmente con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

ART. 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della

quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio non componente gli organi di amministrazione o di controllo avente diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di sette soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Alle persone giuridiche associate vengono attribuiti tre voti per ciascuno.

ART. 27

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal componente più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale di assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Art. 28

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 11, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono

essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior

conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-

octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 31

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Art. 32

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della

Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I sindaci devono essere scelti in coerenza dell'articolo 2397.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di

amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 34

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà in ogni

caso rispondere ai requisiti di legge.

Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 35

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione

che trattasi di società in liquidazione.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dalla cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni e diritti e blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice

Civile. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 36

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione e le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to: Antonio Garone, Maria D'Alessio notaio (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del Dm 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Registrato a Salerno al n. in corso di attribuzione.